

UNIONE EUROPEA**REPUBBLICA ITALIANA****REGIONE TOSCANA****PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013
REGOLAMENTO (CE) 1698/2005****Bando misura 114 “Utilizzo servizi di consulenza”****Indice****Parte Prima – Contenuti del bando**

1. Denominazione della misura
2. Codice misura
3. Descrizione ed obiettivi della misura
4. Soggetti ammessi a presentare domanda
5. Tipologia di sostegno previsto
 - a) Condizionalità e sicurezza sui luoghi di lavoro
 - 1 – Servizio di consulenza per la condizionalità produzioni vegetali e di supporto al rispetto dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro.
 - 2 – Servizio di consulenza per la condizionalità produzioni animali e vegetali di supporto al rispetto dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro.
 - b) Miglioramento globale del rendimento aziendale.
 - 1.1 – Servizio per il miglioramento della gestione aziendale sostenibile.
 - 1.2 – Servizio per il miglioramento della competitività aziendale.
 - 1.3 – Servizio per lo sviluppo della capacità di innovazione dell’impresa.
 - 2.1 – Servizio per il miglioramento della gestione aziendale sostenibile rivolto ad aziende agricole con produzioni zootecniche o miste zootecniche/vegetali.
 - 2.2 - Servizio per il miglioramento della competitività delle aziende con produzioni zootecniche o miste zootecniche/vegetali.
 - 2.3– Servizio per lo sviluppo della capacità di innovazione delle aziende con produzioni zootecniche o miste zootecniche/vegetali.
- 5.1 Annotazioni inerenti i servizi di cui ai precedenti punti a 1 ed a 2.
- 5.2 Annotazioni inerenti i servizi di cui ai precedenti punti b1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3.
6. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso
 - 6.1 Limitazioni ed esclusioni derivanti da OCM di settore
 - 6.2 Condizioni di accesso relative ai beneficiari
7. Tipologie di spesa ammissibili.
8. Localizzazione degli interventi.

9. Obblighi derivanti dalla presentazione della domanda di aiuto e decadenza.
 - 9.1 Obblighi relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento.
 - 9.2 Esclusioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post.
10. Tassi di contribuzione e minimi/massimali.
11. Priorità.

Parte seconda – procedure di attuazione

1. Procedimento amministrativo
2. Fasi del procedimento
3. Costituzione del fascicolo aziendale
4. Luogo e modalità di presentazione delle istanze
 - 4.1 Domande di Aiuto e di Pagamento.
 - 4.2 Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione.
- 5 Termini per la presentazione delle istanze.
 - 5.1 Domanda di aiuto
 - 5.2 Domanda di pagamento
 - 5.3 Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione.
 - 5.3.1. Presentazione della documentazione istruttoria
 - 5.3.2. Richieste di sostituzione dell'organismo prestatore di consulenza
 - 5.3.3 Comunicazione di rinuncia
 - 5.3.4 Comunicazioni di decesso o grave inabilità ed eventuale subentro aziendale
6. Ricevibilità delle istanze
 - 6.1 Domande di Aiuto e di Pagamento
 - 6.2 Altre richieste e comunicazioni di integrazione/variazione
- 7 Documentazione da presentare
 - 7.1 Domanda di aiuto
 - 7.2 Documentazione istruttoria
 - 7.3 Richiesta di sostituzione del soggetto prestatore di servizi
 - 7.4. Comunicazione di rinuncia (escluso decesso)
 - 7.5. Comunicazione del decesso o della grave inabilità ed eventuale subentro aziendale
 - 7.6 Domanda di pagamento
8. Adempimenti istruttori
 - 8.1 Istruttoria domanda di aiuto
 - 8.1.1 Istruttoria definitiva ammissibilità di finanziamento
 - 8.1.2 Adempimenti domande ammesse/non ammesse
 - 8.1.3 Istruttoria modifica atto di assegnazione
 - 8.1.3.1 Istruttoria sostituzione organismo consulente
 - 8.1.3.2 Istruttoria subentro nell'atto di assegnazione in caso di decesso o di grave inabilità
 - 8.2 Istruttoria domanda di pagamento
 - 8.3 Istruttoria di recupero
 - 8.4 Monitoraggio

Parte prima

CONTENUTI BANDO

1 Denominazione della misura: Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali (Art. 20, a,iv/art. 24 Reg. CE 1698/2005).

2 Codice misura: 114

3 Descrizione ed obiettivi della misura

La misura è rivolta all'erogazione agli imprenditori agricoli ed ai detentori di aree forestali di un aiuto per concorrere ai costi per l'acquisizione di servizi di consulenza tecnica finalizzati a supportare una corretta gestione del territorio e dell'ambiente (compreso il rispetto dei criteri di gestione obbligatori, delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui agli artt. 4 e 5 ed agli allegati III e IV del Reg. (CE) n.1782/2003), a diffondere la conoscenza delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, a migliorare il rendimento globale dell'azienda.

Per gli interventi di consulenza gli imprenditori agricoli ed i detentori di aree forestali sono liberi di scegliere autonomamente l'organismo fornitore del servizio di consulenza tra quelli riconosciuti e inseriti negli elenchi regionali di cui al successivo punto 4.

L'obiettivo specifico prioritario della misura è il miglioramento della competitività del settore agricolo-forestale, in particolare rivolto a favorire il "consolidamento e lo sviluppo delle aziende sul territorio e sui mercati, mediante la promozione e la diffusione dell'innovazione" e delle conoscenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

La misura contribuisce, inoltre, anche al conseguimento di tutti gli altri obiettivi specifici relativi all'asse 1 e all'asse 2:

- "rafforzare le filiere produttive agricole e forestali" (consentendo agli agricoltori di acquisire importanti nozioni per la produzione e valorizzazione dei propri prodotti di qualità);
- "consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale" (consentendo agli agricoltori di acquisire importanti nozioni per la produzione e valorizzazione dei propri prodotti di qualità);
- "favorire l'occupazione e il ricambio occupazionale nel settore agricolo e forestale" (supportando i giovani agricoltori nella definizione di nuove strategie di sviluppo aziendale);
- "conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate" (supportando le imprese nelle azioni finalizzate alla conservazione della biodiversità);
- "promozione del risparmio idrico" (supportando le imprese nelle azioni finalizzate alla diminuzione del consumo idrico);
- "riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici" (supportando le imprese nelle azioni finalizzate alla diminuzione dell'impatto dei processi produttivi sui corpi idrici);
- "promozione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili" (supportando le imprese nelle azioni finalizzate al risparmio energetico e alle tecniche di produzione di energia rinnovabile);
- "contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici" (supportando le imprese nelle azioni finalizzate alla mitigazione dei cambiamenti climatici);
- "conservazione e miglioramento del paesaggio" (supportando le imprese nelle azioni finalizzate alla conservazione del paesaggio);
- "riduzione dell'erosione del suolo" (supportando le imprese nelle azioni finalizzate alla conservazione del suolo).

4. Soggetti ammessi a presentare domanda

In base a quanto stabilito nel PSR della Regione Toscana, al paragrafo 7 della scheda di misura, beneficiari della misura sono:

- imprenditori agricoli ai sensi del Codice Civile, singoli o associati, in possesso di partita IVA.

• detentori di aree forestali, singoli o associati, impegnati nella gestione attiva delle stesse aree. Per gli interventi di consulenza gli imprenditori agricoli ed i detentori di aree forestali sono liberi di scegliere autonomamente il fornitore del servizio tra gli organismi riconosciuti ed inseriti negli elenchi regionali approvati dall'ARSIA (decreto n. 266 del 17 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni). Più precisamente, gli imprenditori di aziende che praticano esclusivamente produzioni vegetali ed i detentori di aree forestali possono scegliere tra gli organismi inseriti sia nell'elenco n. 1 che nell'elenco 2. Gli imprenditori che praticano produzioni zootecniche o misto zootecniche /vegetali che quindi detengono un allevamento risultante in una UPZ sul sistema ARTEA, devono scegliere esclusivamente tra gli organismi inseriti nell'elenco 2. Gli elenchi degli organismi prestatori di consulenza sono disponibili sul sistema informativo ARTEA.

Tutti i soggetti di cui sopra devono:

- possedere il fascicolo elettronico sul sistema informativo ARTEA;
- compilare la Dichiarazione Unica Aziendale (di seguito denominata DUA).

5. Tipologia di sostegno previsto

Il sostegno previsto dal presente bando è concesso in forma di contributo a fondo perduto a parziale copertura dei costi per l'utilizzo di servizi di consulenza.

Sono ammissibili spese riferite esclusivamente ai costi per l'acquisizione dei seguenti servizi di consulenza.

a) Condizionalità e sicurezza sui luoghi di lavoro

I contenuti di questi servizi di consulenza riguardano i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), di cui al Reg.CE 1782/2003 - capitolo I art. 4 e 5 relativi a:

- sanità pubblica, la salute delle piante e degli animali;
- protezione dell'ambiente;
- benessere degli animali;
- mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche ed ambientali mediante le rotazioni colturali e le diverse pratiche agricole;
- sicurezza nei luoghi di lavoro.

La consulenza viene prestata mediante l'offerta di due diverse tipologie di servizi:

1 – Servizio di consulenza per la condizionalità produzioni vegetali e di supporto al rispetto dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro.

Consiste nell'offerta di servizi rivolta alle aziende agricole con produzioni vegetali ed ai detentori di aree forestali per la conoscenza ed il rispetto dei diversi impegni da mantenere, in termini di Atti e Norme previste, relativamente a tutti i campi di condizionalità sottoelencati che interessano l'azienda beneficiaria. Il servizio copre inoltre il supporto per il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Campi di condizionalità:

- “Natura 2000” (A1 Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”- A5 Direttiva 92/43/CEE “Habitat”)
- A2 Direttiva 80/68/CEE “Protezione delle acque sotterranee”;
- A3 Direttiva 86/278/CEE “Utilizzazione fanghi”;
- A4 Direttiva 91/676/CEE “Nitrati”;
- B9 Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
- B11 Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;

- NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio;
- NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali;
- NORMA 2.2: Avvicendamento delle colture;
- NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine;
- NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente;
- NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione;
- NORMA 4.3: Manutenzione delle piante di olivo;
- NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

Le azioni di consulenza per il rispetto delle norme di sicurezza del lavoro possono riguardare:

- problematiche relative alla meccanizzazione delle aziende agricole, zootecniche e dei cantieri forestali;
- informazione sugli adempimenti relativi alle procedure per la sicurezza sul lavoro;
- supporto tecnico alla definizione delle procedure per la sicurezza sul lavoro;
- supporto tecnico all'applicazione delle procedure aziendali definite;
- supporto tecnico all'adeguamento delle procedure per la sicurezza sul lavoro.

2 – Servizio di consulenza per la condizionalità produzioni animali e vegetali e di supporto al rispetto dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro.

Consiste nell'offerta di servizi rivolta alle aziende agricole con produzioni zootecniche e miste zootecniche-vegetali per la conoscenza ed il rispetto dei diversi impegni da mantenere, in termini di Atti e Norme previste, relativamente a tutti i campi di condizionalità sottoelencati che interessano l'azienda beneficiaria. Il servizio copre inoltre il supporto per il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Campi di condizionalità:

- “Natura 2000” (A1 Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”- A5 Direttiva 92/43/CEE “Habitat”);
- A2 Direttiva 80/68/CEE “Protezione delle acque sotterranee”;
- A3 Direttiva 86/278/CEE “Utilizzazione fanghi”;
- A4 Direttiva 91/676/CEE “Nitrati”;
- A6, A7, A8 e A8bis Direttive relative alla identificazione e registrazione degli animali;
- B9 Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
- B 10 Direttiva 96/22/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE;
- B11 Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- B12 Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

- B13 Direttiva 85/511/CEE concernente misure comunitarie di lotta contro l'afte epizootica (Abrogata e sostituita dalla direttiva 2003/85);
- B14 Direttiva 92/119/CEE concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
- B15 Direttiva: 2000/75/CE che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
- C16 Direttiva 91/629/CEE Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- C17 Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- C18 Direttiva 98/58/CEE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio;
- NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali;
- NORMA 2.2: Avvicendamento delle colture;
- NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine;
- NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente;
- NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione;
- NORMA 4.3: Manutenzione delle piante di olivo;
- NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

Le azioni di consulenza per il rispetto delle norme di sicurezza del lavoro possono riguardare:

- problematiche relative alla meccanizzazione delle aziende agricole, zootecniche e dei cantieri forestali;
- informazione sugli adempimenti relativi alle procedure per la sicurezza sul lavoro;
- supporto tecnico alla definizione delle procedure per la sicurezza sul lavoro;
- supporto tecnico all'applicazione delle procedure aziendali definite;
- supporto tecnico all'adeguamento delle procedure per la sicurezza sul lavoro.

b) Miglioramento globale del rendimento aziendale.

Contenuti:

I contenuti di questi servizi di consulenza riguardano la commercializzazione dei prodotti agricoli e della selvicoltura, compresa l'informazione sulle opportunità di nuovi sbocchi di mercato; le opportunità di crescita delle aziende offerte da una gestione efficiente e compatibile, dallo sviluppo della multifunzionalità, dalla diversificazione delle produzioni e delle attività; la programmazione e l'attuazione degli interventi selvicolturali; la consulenza per la condizionalità ed il supporto al rispetto dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro.

La consulenza è resa disponibile mediante l'offerta delle seguenti tipologie di servizi:

1. 1 – Servizio per il miglioramento della gestione aziendale sostenibile.

Consiste nell'offerta di interventi di consulenza, rivolti ad aziende con produzioni esclusivamente vegetali ed ai detentori di aree forestali, finalizzati a migliorare una gestione aziendale sostenibile riguardo ai seguenti aspetti:

Campi di condizionalità:

- “Natura 2000” (A1 Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”- A5 Direttiva 92/43/CEE “Habitat”);

- A2 Direttiva 80/68/CEE “Protezione delle acque sotterranee”;
- A3 Direttiva 86/278/CEE “Utilizzazione fanghi”;
- A4 Direttiva 91/676/CEE “Nitrati”;
- B9 Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
- B11 Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio;
- NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali;
- NORMA 2.2: Avvicendamento delle colture;
- NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine;
- NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente;
- NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione;
- NORMA 4.3: Manutenzione delle piante di olivo;
- NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

Rispetto delle norme di sicurezza del lavoro:

- problematiche relative alla meccanizzazione delle aziende agricole, zootecniche e dei cantieri forestali;
- informazione sugli adempimenti relativi alle procedure per la sicurezza sul lavoro;
- supporto tecnico alla definizione delle procedure per la sicurezza sul lavoro;
- supporto tecnico all'applicazione delle procedure aziendali definite;
- supporto tecnico all'adeguamento delle procedure per la sicurezza sul lavoro.

Miglioramento della gestione aziendale sostenibile:

- supporto all'orientamento delle scelte imprenditoriali, rivolte allo sviluppo aziendale, nell'ambito delle opportunità offerte dalle misure del PSR Toscana anni 2007 – 2013 e dagli altri interventi, comunitari nazionali e regionali, a sostegno dell'agricoltura;
- supporto per l'introduzione di tecniche rivolte al risparmio energetico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili in azienda; consulenza tecnica per lo sviluppo della produzione di colture no – food e di biomasse agricole e forestali per la produzione di energia da fonti rinnovabili; introduzione di tecniche rivolte al risparmio idrico.

1.2 – Servizio per il miglioramento della competitività aziendale.

Consiste nell'offerta di interventi di consulenza, rivolti ad aziende con produzioni esclusivamente vegetali ed ai detentori di aree forestali, finalizzati ad aumentare la competitività ed il rendimento aziendale riguardo ai seguenti aspetti:

Campi di condizionalità:

- “Natura 2000” (A1 Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”- A5 Direttiva 92/43/CEE “Habitat”);
- A2 Direttiva 80/68/CEE “Protezione delle acque sotterranee”;
- A3 Direttiva 86/278/CEE “Utilizzazione fanghi”;
- A4 Direttiva 91/676/CEE “Nitrati”;
- B9 Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
- B11 Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;

- NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio;
- NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali;
- NORMA 2.2: Avvicendamento delle colture;
- NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine;
- NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente;
- NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione;
- NORMA 4.3: Manutenzione delle piante di olivo;
- NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

Rispetto delle norme di sicurezza del lavoro:

- problematiche relative alla meccanizzazione delle aziende agricole, zootecniche e dei cantieri forestali;
- informazione sugli adempimenti relativi alle procedure per la sicurezza sul lavoro;
- supporto tecnico alla definizione delle procedure per la sicurezza sul lavoro;
- supporto tecnico all'applicazione delle procedure aziendali definite;
- supporto tecnico all'adeguamento delle procedure per la sicurezza sul lavoro.

Competitività e rendimento aziendale:

- Supporto all'orientamento delle scelte imprenditoriali, rivolte allo sviluppo aziendale, nell'ambito delle opportunità offerte dalle misure del PSR Toscana anni 2007 – 2013 e dagli altri interventi, comunitari nazionali e regionali, a sostegno dell'agricoltura;
- supporto alle scelte imprenditoriali rivolte alla qualificazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e selvicolturali – assistenza per l'applicazione dei disciplinari di produzione e valorizzazione commerciale dei prodotti da agricoltura integrata, biologica e dei prodotti DOP, IGP, DOC, DOCG;
- informazione sull'utilizzazione dei marchi;
- consulenza tecnica agronomica, fitopatologica e per tutte le fasi del ciclo produttivo per le filiere:
 - vitivinicola
 - olivicola
 - orticola
 - frutticola
 - floricola
 - vivaistica
 - cerealicolo - colture industriali
 - forestale
- supporto alla programmazione ed all'attuazione degli interventi selvicolturali.

1.3– Servizio per lo sviluppo della capacità di innovazione dell'impresa.

Consiste nell'offerta di interventi di consulenza, rivolti ad aziende con produzioni esclusivamente vegetali ed ai detentori di aree forestali, finalizzati ad agevolare l'introduzione nelle aziende di innovazioni per il miglioramento del rendimento globale riguardo ai seguenti aspetti:

Campi di condizionalità:

- “Natura 2000” (A1 Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”- A5 Direttiva 92/43/CEE “Habitat”);

- A2 Direttiva 80/68/CEE “Protezione delle acque sotterranee”;
- A3 Direttiva 86/278/CEE “Utilizzazione fanghi”;
- A4 Direttiva 91/676/CEE “Nitrati”;
- B9 Direttiva 91/414/CEE concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
- B11 Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio;
- NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali;
- NORMA 2.2: Avvicendamento delle colture;
- NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l’uso adeguato delle macchine;
- NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente;
- NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione;
- NORMA 4.3: Manutenzione delle piante di olivo oliveti;
- NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

Rispetto delle norme di sicurezza del lavoro:

- problematiche relative alla meccanizzazione delle aziende agricole, zootecniche e dei cantieri forestali;
- informazione sugli adempimenti relativi alle procedure per la sicurezza sul lavoro;
- supporto tecnico alla definizione delle procedure per la sicurezza sul lavoro;
- supporto tecnico all’applicazione delle procedure aziendali definite;
- supporto tecnico all’adeguamento delle procedure per la sicurezza sul lavoro.

Capacità di innovazione dell’impresa

- Norme obbligatorie relative alla protezione delle foreste;
- Supporto all’orientamento delle scelte imprenditoriali, rivolte allo sviluppo aziendale, nell’ambito delle opportunità offerte dalle misure del PSR Toscana anni 2007 – 2013 e dagli altri interventi, comunitari nazionali e regionali, a sostegno dell’agricoltura;
- supporto alle scelte rivolte all’introduzione di innovazioni anche in relazione agli inputs provenienti dalla ricerca;
- consulenza tecnica per tutte le fasi del ciclo produttivo condotto con tecniche di agricoltura biologica;
- supporto alla conoscenza da parte dell’imprenditore delle problematiche inerenti alla eventuale coesistenza con coltivazioni di piante geneticamente modificate (OGM);
- consulenza per la trasformazione e commercializzazione aziendale.

2.1 – Servizio per il miglioramento della gestione aziendale sostenibile rivolto ad aziende agricole con produzioni zootecniche o miste zootecniche/vegetali.

Consiste nell’offerta di interventi di consulenza finalizzati a migliorare una gestione aziendale sostenibile riguardo ai seguenti aspetti:

Campi di condizionalità:

- “Natura 2000” (A1 Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”- A5 Direttiva 92/43/CEE “Habitat”);

- A2 Direttiva 80/68/CEE “Protezione delle acque sotterranee”;
- A3 Direttiva 86/278/CEE “Utilizzazione fanghi”;
- A4 Direttiva 91/676/CEE “Nitrati”;
- A6, A7, A8 e A8bis Direttive relative alla identificazione e registrazione degli animali;
- B9 Direttiva 91/414/CEE concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
- B 10 Direttiva 96/22/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE;
- B11 Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- B12 Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- B13 Direttiva 85/511/CEE concernente misure comunitarie di lotta contro l'fta epizootica (Abrogata e sostituita dalla direttiva 2003/85);
- B14 Direttiva 92/119/CEE concernente l’introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
- B15 Direttiva: 2000/75/CE che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
- C16 Direttiva 91/629/CEE Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- C17 Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- C18 Direttiva 98/58/CEE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio;
- NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali;
- NORMA 2.2: Avvicendamento delle colture;
- NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l’uso adeguato delle macchine;
- NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente;
- NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione;
- NORMA 4.3: Manutenzione delle piante di olivo;
- NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

Rispetto delle norme di sicurezza del lavoro:

- problematiche relative alla meccanizzazione delle aziende agricole, zootecniche e dei cantieri forestali;
- informazione sugli adempimenti relativi alle procedure per la sicurezza sul lavoro;
- supporto tecnico alla definizione delle procedure per la sicurezza sul lavoro;
- supporto tecnico all’applicazione delle procedure aziendali definite;
- supporto tecnico all’adeguamento delle procedure per la sicurezza sul lavoro.

Miglioramento della gestione aziendale sostenibile:

- Supporto all’orientamento delle scelte imprenditoriali, rivolte allo sviluppo aziendale, nell’ambito delle opportunità offerte dalle misure del PSR Toscana anni 2007 – 2013 e dagli

altri interventi, comunitari nazionali e regionali, a sostegno dell'agricoltura e della zootecnia;

- consulenza per la conduzione dell'allevamento con metodo integrato ai sensi delle normative vigenti;
- consulenza per la conduzione dell'allevamento con metodo biologico ai sensi delle normative vigenti;
- consulenza per la conduzione dell'allevamento di razze autoctone;
- supporto per l'introduzione di tecniche rivolte al risparmio energetico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili in azienda;
- consulenza tecnica per lo sviluppo di biomasse agricole e forestali per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- introduzione di tecniche rivolte al risparmio idrico.

2.2 - Servizio per il miglioramento della competitività delle aziende con produzioni zootecniche o miste zootecniche/vegetali.

Consiste nell'offerta di interventi di consulenza finalizzati ad aumentare la competitività ed il rendimento delle aziende riguardo ai seguenti aspetti:

Campi di condizionalità:

- “Natura 2000” (A1 Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”- A5 Direttiva 92/43/CEE “Habitat”);
- A2 Direttiva 80/68/CEE “Protezione delle acque sotterranee”;
- A3 Direttiva 86/278/CEE “Utilizzazione fanghi”;
- A4 Direttiva 91/676/CEE “Nitrati”;
- A6,A7,A8 e A8bis Direttive relative alla identificazione e registrazione degli animali;
- B9 Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
- B 10 Direttiva 96/22/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE;
- B11 Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- B12 Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- B13 Direttiva 85/511/CEE concernente misure comunitarie di lotta contro l'fta epizootica (Abrogata e sostituita dalla direttiva 2003/85);
- B14 Direttiva 92/119/CEE concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
- B15 Direttiva: 2000/75/CE che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
- C16 Direttiva 91/629/CEE Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- C17 Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- C18 Direttiva 98/58/CEE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio;
- NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali;

- NORMA 2.2: Avvicendamento delle colture;
- NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine;
- NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente;
- NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione;
- NORMA 4.3: Manutenzione delle piante di olivo;
- NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

Rispetto delle norme di sicurezza del lavoro:

- problematiche relative alla meccanizzazione delle aziende agricole, zootecniche e dei cantieri forestali;
- informazione sugli adempimenti relativi alle procedure per la sicurezza sul lavoro;
- supporto tecnico alla definizione delle procedure per la sicurezza sul lavoro;
- supporto tecnico all'applicazione delle procedure aziendali definite;
- supporto tecnico all'adeguamento delle procedure per la sicurezza sul lavoro.

Competitività e rendimento aziendale:

- Supporto all'orientamento delle scelte imprenditoriali, rivolte allo sviluppo aziendale, nell'ambito delle opportunità offerte dalle misure del PSR Toscana anni 2007 – 2013 e dagli altri interventi, comunitari nazionali e regionali, a sostegno dell'agricoltura e della zootecnia;
- supporto alle scelte imprenditoriali rivolte alla qualificazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, selvicolturali e dell'allevamento – assistenza per l'applicazione dei disciplinari di produzione e valorizzazione commerciale dei prodotti da zootecnia e agricoltura integrata, biologica dei prodotti DOP, IGP, DOC, DOCG; informazione sull'utilizzazione dei marchi;
- consulenza per il miglioramento delle condizioni zoosanitarie dell'allevamento;
- informazione sulle emergenze sanitarie negli allevamenti e relative metodologie di prevenzione e contenimento;
- consulenza tecnica agronomica, fitopatologica e per tutte le fasi del ciclo produttivo per le filiere:
 - vitivinicola
 - olivicola
 - orticola
 - frutticola
 - floricola
 - vivaistica
 - cerealicolo - colture industriali
 - forestale
- supporto alla programmazione ed all'attuazione degli interventi selvicolturali.

2.3– Servizio per lo sviluppo della capacità di innovazione delle aziende con produzioni zootecniche o miste zootecniche/vegetali.

Consiste nell'offerta di interventi di consulenza finalizzati ad agevolare l'introduzione in azienda di innovazioni per il miglioramento del rendimento globale riguardo ai seguenti aspetti:

Campi di condizionalità:

- “Natura 2000” (A1 Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”- A5 Direttiva 92/43/CEE “Habitat”);

- A2 Direttiva 80/68/CEE “Protezione delle acque sotterranee”;
- A3 Direttiva 86/278/CEE “Utilizzazione fanghi”;
- A4 Direttiva 91/676/CEE “Nitrati”;
- A6, A7, A8 e A8bis Direttive relative alla identificazione e registrazione degli animali;
- B9 Direttiva 91/414/CEE concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
- B 10 Direttiva 96/22/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE;
- B11 Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- B12 Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- B13 Direttiva 85/511/CEE concernente misure comunitarie di lotta contro l'fta epizootica (Abrogata e sostituita dalla direttiva 2003/85);
- B14 Direttiva 92/119/CEE concernente l’introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
- B15 Direttiva: 2000/75/CE che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
- C16 Direttiva 91/629/CEE Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- C17 Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- C18 Direttiva 98/58/CEE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio;
- NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali;
- NORMA 2.2: Avvicendamento delle colture;
- NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l’uso adeguato delle macchine;
- NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente;
- NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione;
- NORMA 4.3: Manutenzione delle piante di olivo;
- NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

Rispetto delle norme di sicurezza del lavoro:

- problematiche relative alla meccanizzazione delle aziende agricole, zootecniche e dei cantieri forestali;
- informazione sugli adempimenti relativi alle procedure per la sicurezza sul lavoro;
- supporto tecnico alla definizione delle procedure per la sicurezza sul lavoro;
- supporto tecnico all’applicazione delle procedure aziendali definite;
- supporto tecnico all’adeguamento delle procedure per la sicurezza sul lavoro.

Capacità di innovazione dell’impresa:

- Supporto all’orientamento delle scelte imprenditoriali, rivolte allo sviluppo aziendale, nell’ambito delle opportunità offerte dalle misure del PSR Toscana anni 2007 – 2013 e dagli

altri interventi, comunitari nazionali e regionali, a sostegno dell'agricoltura e della zootecnia;

- Consulenza per il miglioramento della gestione dell'allevamento in relazione alla riproduzione, alle tecniche di alimentazione con particolare riferimento all'impiego di proteine vegetali OGM free, alla produzione, raccolta e conservazione dei foraggi, gestione dei pascoli e prati-pascoli;
- consulenza per la trasformazione e commercializzazione aziendale.
- supporto alle scelte rivolte all'introduzione di innovazioni anche in relazione agli inputs provenienti dalla ricerca;
- consulenza tecnica per tutte le fasi del ciclo produttivo condotto con tecniche di zootecnia e agricoltura biologica;
- supporto alla conoscenza da parte dell'imprenditore delle problematiche inerenti alla eventuale coesistenza con coltivazioni di piante geneticamente modificate (OGM);

5.1 Annotazioni inerenti i servizi di cui ai precedenti punti a 1 ed a 2.

Per lo svolgimento dei servizi di consulenza di cui ai precedenti punti a1 ed a2 l'organismo prestatore di servizi, all'avvio dell'attività di consulenza, effettua una verifica iniziale della situazione aziendale, individuando i problemi e gli aspetti critici rilevati. Nel corso dell'anno l'organismo garantisce un costante supporto, sia mediante visite in azienda che offrendo l'accesso al beneficiario a forme di assistenza quali ad esempio sportelli informativi locali, telefono, fax, e-mail, supporti informatici e telematici. Il/i responsabile/i tecnico/i deve/ono inoltre garantire una periodica verifica dello stato di attuazione del servizio di consulenza, che si completa con la redazione, al termine del periodo di attività, di una **relazione tecnica di consulenza**, riportante:

- la verifica iniziale della situazione aziendale e gli aspetti critici rilevati;
- la definizione di dettaglio degli interventi necessari a supporto del rispetto degli atti e delle norme;
- i contenuti della consulenza prestata in relazione alle specifiche necessità dell'azienda.

La relazione tecnica è sottoscritta congiuntamente dal/i responsabile/i stesso/i e dal beneficiario. e redatta sull'apposita modulistica, come dettagliatamente indicato nella parte seconda del presente bando al punto 7.5.

I servizi di consulenza per la condizionalità si articolano in almeno **sei** visite aziendali e devono comprendere tutti gli aspetti relativi agli impegni da rispettare da parte dell'azienda beneficiaria. Questi servizi sono rivolti a sostenere gli agricoltori nella conoscenza e nel rispetto dei criteri e delle norme previsti e non costituiscono uno strumento di controllo.

5.2 Annotazioni inerenti i servizi di cui ai precedenti punti b1.1, b1.2, b1.3, b2.1, b2.2, b2.3.

Per lo svolgimento dei servizi di consulenza di cui ai precedenti punti b1.1, b1.2, b1.3, b2.1, b2.2, b2.3 l'organismo prestatore di servizi all'avvio dell'attività di consulenza effettua una verifica iniziale della situazione aziendale, individuando i problemi, gli attuali aspetti critici ed i conseguenti obiettivi di miglioramento complessivo da perseguire nell'ambito dei servizi del progetto di consulenza (annuale, biennale o triennale). Nel corso dell'anno l'organismo garantisce un costante supporto, sia mediante visite in azienda che offrendo l'accesso al beneficiario a forme di assistenza quali ad esempio sportelli informativi locali, telefono, fax, e-mail, supporti informatici e telematici. Il/i responsabile/i tecnico/i deve/ono inoltre garantire una periodica verifica dello stato di attuazione del servizio di consulenza, che si completa con la redazione, al termine del periodo di attività, di una **relazione tecnica di consulenza**, riportante:

- la verifica iniziale della situazione aziendale e gli aspetti critici rilevati;
- la definizione di dettaglio degli interventi necessari a supporto del rispetto degli atti e delle norme;
- i contenuti della consulenza prestata in relazione alle specifiche necessità dell'azienda.

Uno stesso servizio può essere realizzato per un solo anno nel corso dell'attuazione di uno stesso progetto tecnico di consulenza.

La relazione tecnica è sottoscritta congiuntamente dal/i responsabile/i stesso/i e dal beneficiario. e redatta sull'apposita modulistica, come dettagliatamente indicato nella parte seconda del presente bando al punto 7.5.

Per i servizi di consulenza per il miglioramento globale del rendimento aziendale il beneficiario può scegliere, all'atto della domanda di aiuto, il numero di visite aziendali annuali, fissate in almeno **sei od almeno dodici**, in relazione alle specifiche esigenze.

Questi servizi sono rivolti a sostenere gli agricoltori per il miglioramento del rendimento aziendale e per la conoscenza ed il rispetto dei criteri e delle norme previsti e non costituiscono uno strumento di controllo.

6. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso

Ciascun beneficiario può aderire ad un solo servizio di consulenza all'anno. Ciascun beneficiario può chiedere l'accesso a più servizi di consulenza nei diversi anni di validità del PSR 2007-2013 a condizione che, successivamente all'acquisizione del primo servizio, dimostri di avere nuove esigenze di consulenza. Tale dimostrazione è assolta nel caso di servizi facenti parte di progetti pluriennali di consulenza, per le annualità successive alla prima.

6.1 Limitazioni ed esclusioni derivanti da OCM di settore

La consulenza e assistenza tecnica specifica per le produzioni olivoleicole ed ortofrutticole viene erogata esclusivamente nell'ambito dei Programmi di attività delle rispettive Organizzazioni di produttori (OP) a favore degli associati. Nell'ambito della misura 114, per gli imprenditori soci delle OP del settore olivicolo ed ortofrutticolo, è assicurata la consulenza per tutte le altre materie.

Gli imprenditori soci delle OP del settore olivicolo ed ortofrutticolo non possono pertanto accedere ai servizi b 1.2 "Servizio per il miglioramento della competitività aziendale" e b 2.2 "Servizio per il miglioramento della competitività delle aziende con produzione zootecniche o miste zootecniche/vegetali" del presente bando, rispettivamente per gli aspetti connessi alla filiera olivicola, ed orticola – frutticola.

Per gli imprenditori non soci delle OP olivoleicole ed ortofrutticole non vi è alcuna limitazione all'accesso alla misura 114.

6.2 Condizioni di accesso relative ai beneficiari

Per poter essere ammessi al sostegno gli imprenditori agricoli ed i detentori di aree forestali devono dichiarare nella domanda di aiuto che soddisfano le seguenti condizioni:

- 1) nei casi previsti dall'art. 25 del reg. 1975/2006, essere affidabile in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 2000 (il richiedente non è affidabile se ha subito revoche totali del contributo concesso o recuperi totali per inadempienza agli impegni successivi all'erogazione del saldo previsti dall'art. 30 del reg. CE n. 1260/99, o dall'art. 72 del reg. CE n. 1698/05);
- 2) essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- 3) essere in regola con le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art. 5, comma 1 della l. 3 agosto 2007, n. 123 e non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per le suddette violazioni;
- 4) non aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

5) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;

6) nel caso di domanda avente ad oggetto aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 Trattato CE, non aver ricevuto gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007 o, se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato;

7) non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda, a tal fine è sufficiente che il richiedente abbia ricevuto l'atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato,

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, il requisito di cui al punto 5 deve essere posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società.

Nel caso in cui la Provincia competente o l'Organismo Pagatore vengano a conoscenza della violazione di uno degli obblighi di cui ai punti precedenti procedono al recupero del premio.

7 Tipologie di spesa ammissibili

Le spese ammissibili sono riferite esclusivamente ai costi per l'acquisizione di servizi di consulenza tecnica, come previsto dalla misura 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza" del PSR della Regione Toscana 2007-2013. Sono escluse dai contributi previsti dal presente bando le spese riferite a consulenze relative a problematiche fiscali e contributive.

8 Localizzazione degli interventi

Tutto il territorio regionale.

9 Obblighi derivanti dalla presentazione della domanda di aiuto e decadenza

Il beneficiario, nel caso di ammissione a contributo, si impegna a non richiedere altre agevolazioni pubbliche nel rispetto della normativa vigente (comprese le detrazioni fiscali) per la stessa tipologia di spesa.

9.1 Obblighi relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto il soggetto si impegna a:

1. avvalersi dei servizi previsti e dettagliati nel progetto tecnico di consulenza;
2. non sostituire l'organismo prestatore della consulenza scelto all'atto della domanda; nei casi in cui per cause non prevedibili legate all'organismo prestatore (cessazione attività consulenza, esclusione dell'organismo prestatore dagli elenchi regionali di riconoscimento, mancato o parziale rispetto degli impegni assunti nella prestazione del servizio) il richiedente si trovi nella necessità di sostituire quest'ultimo, ha facoltà di provvedervi entro sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria, successivamente non è consentita in alcun caso la sostituzione del soggetto prestatore di consulenza ed il contributo è revocato; per i servizi facenti parte di progetti di durata pluriennale (lettere b1.1, b1.2, b1.3, b2.1, b2.2, b2.3 del presente bando) è consentita la sostituzione, anche nelle annualità successive alla prima, nel caso di esclusione del soggetto prestatore dagli elenchi regionali di riconoscimento;
3. avvalersi del numero minimo complessivo di visite aziendali previsto dal progetto tecnico di consulenza;
4. presentare la domanda di pagamento, corredata da documentazione conforme a quanto indicato al punto 7.5 delle procedure di attuazione e fatturazione a copertura dell'importo previsto dal presente bando per la tipologia di servizio scelto, a partire dal 1 agosto ed entro e non oltre il 15 settembre di ciascun anno;

5. fornire, dietro specifica richiesta, la documentazione e/o le informazioni inerenti la domanda di aiuto e/o il progetto di consulenza richieste dall'Amministrazione Provinciale competente o dalla Regione Toscana.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5 comporta la decadenza totale della domanda.

9.2 Esclusioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post.

Si applica l'esclusione totale in caso di accertamento di non conformità delle operazioni di consulenza che hanno beneficiato del cofinanziamento pubblico, individuate nel corso dei controlli in loco e dei controlli ex post a norma degli articoli 28 e 30 del reg. CE n.1975/06, sempre con riferimento alla domanda di pagamento presentata dal beneficiario.

10 Tassi di contribuzione e minimi/massimali

I costi riconosciuti dei servizi prestati ai beneficiari, in riferimento alle diverse tipologie di consulenza attivate, sono determinati come di seguito indicato:

a) Condizionalità e sicurezza sui luoghi di lavoro

1 – Servizio di consulenza per la condizionalità produzioni vegetali e di supporto al rispetto dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro.

2 – Servizio di consulenza per la condizionalità produzioni animali e vegetali e di supporto al rispetto dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro.

I costi riconosciuti per questi servizi sono fissati in euro **800,00** per almeno **sei** visite complessive annuali per ciascun beneficiario in consulenza, esclusa IVA. Il contributo pubblico è di euro **640,00** pari all'**80 per cento** del costo del servizio esclusa IVA. Costi inferiori ad euro 800,00 non sono ammissibili a beneficiare degli aiuti; eventuali costi superiori non determinano incrementi del contributo pubblico e sono a totale carico del beneficiario.

b) Miglioramento globale del rendimento aziendale

1.1 - Servizio per il miglioramento della gestione aziendale sostenibile.

1.2 – Servizio per il miglioramento della competitività aziendale.

1.3 – Servizio per lo sviluppo della capacità di innovazione dell'impresa.

2.1 – Servizio per il miglioramento della gestione aziendale sostenibile rivolto ad aziende agricole con produzioni zootecniche o miste zootecniche/vegetali.

2.2 – Servizio per il miglioramento della competitività delle aziende con produzioni zootecniche o miste zootecniche/vegetali.

2.3– Servizio per lo sviluppo della capacità di innovazione delle aziende con produzioni zootecniche o miste zootecniche/vegetali.

Il beneficiario sceglie, all'atto della domanda di aiuto, la durata del progetto (**annuale, biennale o triennale**) ed il numero di visite aziendali da realizzare all'anno, fissate in almeno **sei o dodici**, in relazione alle specifiche esigenze.

I costi riconosciuti per questi servizi sono fissati:

- per l'opzione con almeno **sei visite** complessive annuali in euro **937,50**;

- per l'opzione con almeno **dodici visite** complessive annuali in euro **1875,00**;

per ciascun beneficiario in consulenza, esclusa IVA. Il contributo pubblico è pari all'**80 per cento** del costo del servizio, esclusa IVA.

Costi inferiori a quelli sopraindicati non sono ammissibili a beneficiare degli aiuti; eventuali costi superiori non determinano incrementi del contributo pubblico e sono a totale carico del beneficiario.

I costi riconosciuti dei servizi di consulenza del presente bando sono riepilogati nella seguente tabella:

Tipologie Servizio	n. visite	Durata annuale	Costo riconosciuto	% aiuto	Totale contribuito
a	6	annuale	800,00	80	640,00
b	6	1° anno	937,50	80	750,00
		2° anno	937,50	80	750,00
		3° anno	937,50	80	750,00
	12	1° anno	1.875,00	80	1.500,00
		2° anno	1.875,00	80	1.500,00
		3° anno	1.875,00	80	1.500,00

Sono riconoscibili, ai fini della rendicontazione dei costi, le visite effettuate nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e la presentazione della domanda di pagamento, come previsto dal Documento Attuativo Regionale (D.A.R.) al punto 3.1.3.1.1 “Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento”.

Le risorse della misura 114, previste complessivamente in € 7.327.584,00 per il periodo 2007/2010, sono ripartite annualmente, a livello regionale, tra le Province con l’aggiornamento del quadro finanziario del Piano regionale dei Servizi di Sviluppo Agricolo e Rurale 2007-2010, approvato per il 2008 con delibera di Giunta regionale n. 241 del 31/03/2008.

La ripartizione preliminare per il 2008 è indicata nella seguente tabella:

PROVINCIA	€
AREZZO	383.387,07
FIRENZE	314.796,34
GROSSETO	528.599,67
LIVORNO	114.542,26
LUCCA	129.597,38
MASSA CARRARA	125.629,21
PISA	253.644,42
PISTOIA	152.901,65
PRATO	49.189,17
SIENA	447.712,82
TOTALE	2.500.000,00

I suddetti importi potranno essere integrati e/o rimodulati, a fronte di richieste eccedenti le risorse disponibili per ciascuna Provincia, con la rimodulazione per le annualità 2008/2009 e 2009/2010, in ragione della diversa articolazione temporale (biennale e non più triennale) che assumerà la prima fase di attuazione della misura 114, così come indicato nella delibera di Giunta regionale n. 784 del 13 ottobre 2008 di modifica del Documento attuativo regionale (DAR).

11 Priorità.

Nel finanziamento della presente misura avranno priorità le domande presentate da soggetti che non hanno ancora beneficiato degli aiuti, in essa previsti, per l’utilizzo dei servizi di consulenza.

Nelle annualità successive alla prima saranno finanziate in subordine le domande presentate da soggetti che hanno già beneficiato degli aiuti previsti dalla misura 114, con priorità assoluta per le domande di aiuto relative a servizi facenti parte di progetti pluriennali di consulenza, finanziati ed avviati nelle annualità precedenti, di cui al punto 4 lettera b) “Miglioramento globale del

rendimento aziendale” del PSR Toscana, che saranno selezionati secondo i requisiti ed i relativi punteggi sotto indicati.

Successivamente all’acquisizione del beneficio per il primo servizio, il richiedente deve dimostrare di avere nuove esigenze di consulenza. Tale dimostrazione è assoluta nel caso di servizi facenti parte di progetti pluriennali di consulenza per annualità successive alla prima.

Tenuto conto delle priorità sopra indicate i beneficiari saranno selezionati secondo i requisiti ed i relativi punteggi, posseduti alla data della ricezione della domanda di aiuto, con un massimo di **40** come di seguito riportati:

I. Requisiti soggettivi dei beneficiari:

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) imprenditori agricoli professionali ai sensi del D.Lgs.99/04:	punti 4
b) imprenditori che hanno ricevuto nell’annualità precedente più di 15.000 euro l’anno in pagamenti diretti Reg. CE 1782/03, art. 14, c2:	punti 3
c) imprenditori che hanno presentato domanda di finanziamento per le altre misure del PSR della Toscana 2007/2013:	punti 4

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
I punteggi di cui alle lettere I.a, I.b e I.c sono cumulabili nel limite di punti 8.

II. Sostegno a nuove imprese

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età, per le società il requisito deve essere posseduto dal rappresentante legale:	punti 6
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

III. Requisiti territoriali e ambientali

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) aziende che operano nelle zone con specifiche limitazioni a protezione dell’ambiente:	punti 4
- aziende con UTE ricadente prevalentemente (>50% in termini di SAU) in zone SIC e/o ZPS:	punti 6
- aziende con UTE ricadente prevalentemente (>50% in termini di SAU) in zone ZVN:	punti 6
b) aziende con UTE ricadente prevalentemente (> 50% in termini di SAU) in zone C2, D e montane:	punti 4

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
I punteggi di cui alle lettere III.a e III.b sono cumulabili fino a punti 10.

IV. Pari opportunità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

imprenditore singolo di genere femminile o società con rappresentante legale di genere femminile:	punti 5
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

V. Qualità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) imprenditore iscritto all'elenco regionale degli operatori biologici:	punti 5
b) adesione dell'impresa ai disciplinari di produzione integrata ai sensi della L.r. 25/99 (Agriqualità):	punti 5

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui alle lettere V.a e V.b non sono cumulabili.

VI. Requisiti occupazionali

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Imprenditori che impiegano manodopera familiare o dipendente (regolarmente iscritta all'INPS):	punti 5
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VII. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VIII. Precedenze in caso di parità di punteggio

- a) minor importo di contributo previsto;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Parte seconda

PROCEDURE DI ATTUAZIONE

1 Procedimento amministrativo

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva, all'accertamento finale della consulenza prestata e dei costi sostenuti, nonché alla formazione dell'elenco di liquidazione da inviare all'Organismo Pagatore regionale, sono delle Province per i territori di loro competenza.

Le Amministrazioni provinciali disporranno delle risorse complessivamente assegnate alla misura con il piano finanziario 2007/2010 del documento attuativo regionale del PSR Toscana (D.G.R. n. 149 del 3/03/2008 e successive modifiche ed integrazioni) ripartite con gli aggiornamenti del quadro finanziario del piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale. Le suddette risorse potranno essere integrate, a fronte di richieste eccedenti gli importi disponibili, con la

rimodulazione per le annualità 2008/2009 e 2009/2010, in ragione della diversa articolazione temporale (biennale e non più triennale) che assumerà la prima fase di attuazione della misura 114, così come indicato nella delibera di Giunta regionale n. 784 del 13 ottobre 2008 di modifica del Documento attuativo regionale (DAR).

La domanda deve essere istruita dalla Provincia competente, con riferimento all'ubicazione della Unità produttiva (UTE od UPZ) interessata dalla consulenza. Nei casi di progetti relativi a UPZ non direttamente collegate alla UTE, la domanda deve essere rivolta alla Provincia nel cui territorio è ubicata l'unità produttiva medesima.

Le Unità produttive sono classificate in funzione delle finalità in:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ); le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo); le unità di trasformazione dei prodotti (UTP); le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS); le unità di produzione relative al settore pesca (USP).

In ragione dei contenuti dei servizi di consulenza e delle relative figure professionali da impiegare, i soggetti richiedenti che, praticando esclusivamente produzioni vegetali, sono dotati della sola UTE potranno scegliere l'organismo prestatore di consulenza tra i soggetti inseriti negli elenchi regionali n. 1 (Produzioni vegetali) e n. 2 (Produzioni zootecniche o miste zootecniche/vegetali).

I soggetti che, praticando produzioni zootecniche o zootecniche e vegetali, dispongono sia dell'UTE che dell'UPZ potranno scegliere l'organismo prestatore di consulenza esclusivamente tra i soggetti inseriti nell'elenco n. 2 (Produzioni zootecniche o miste zootecniche/vegetali).

Tale opzione è indirizzata automaticamente dalla procedura informatica della Domanda Unica Aziendale.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto al paragrafo 12 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007.

2 Fasi del procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento per ogni fase.

<i>FASI DEL PROCEDIMENTO</i>	<i>TERMINI</i>
<i>Presentazione domanda di aiuto</i>	Entro 30 giorni dall'apertura del presente bando. Nelle annualità successive alla prima dal 15 settembre al 15 ottobre.
<i>Protocollazione domande</i>	Entro 3 gg dalla ricezione
<i>Avvio procedimento</i>	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
<i>Presentazione documentazione istruttoria</i>	Entro 15 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande
<i>Ammissibilità e graduatoria definitiva</i>	Entro 45 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande
<i>Richiesta di Anticipo</i>	Non prevista
<i>Richiesta di varianti (sostituzione organismo consulente)</i>	Sostituzione organismo consulenza entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva;
<i>Istruttoria di varianti</i>	Entro 30 giorni dalla richiesta
<i>Richiesta proroghe presentazione domanda pagamento</i>	Non prevista

<i>Presentazione domanda di pagamento</i>	A partire dal 1 agosto ed entro e non oltre il 15 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di aiuto
<i>Istruttoria di accertamento finale</i>	Entro 45 giorni dalla richiesta
<i>Elenchi di liquidazione</i>	Per la prima graduatoria entro il 15.11.09. Per quelle successive entro il 31.10 di ogni anno.

3 Costituzione del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.r. n. 45/07 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) i soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del fascicolo aziendale che, ai fini del presente bando, deve contenere almeno i documenti di seguito indicati:

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale) (*)	Documento di riconoscimento
Documentazione relativa al titolo di conduzione dei terreni	Vedi Forme di conduzione descritte nella tabella A.
Documenti fiscali e societari (*)	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo
Riferimenti per pagamento	Codice IBAN

(*) Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento con i "Web service" dell'anagrafe tributaria e del registro delle imprese.

Tabella A- Forme di conduzione

Forma di conduzione	Codice documento	Documento
Proprietà		Visura immobiliare aggiornata, oppure qualsiasi atto pubblico o scrittura privata autenticato e trascritto nei registri immobiliari
Mezzadria		Contratto registrato (scrittura privata o atto pubblico), se trattasi di vecchio rapporto contrattuale anteriore all'entrata in vigore della legge 3.05.1982 n. 203
Colonia parziale		Contratto registrato (scrittura privata o atto pubblico), se trattasi di vecchio rapporto contrattuale anteriore all'entrata in vigore della legge 3.05.1982 n. 203
Enfiteusi		Contratto registrato
Usi civici		Dichiarazione dell'Amministrazione o dell'Ente Pubblico o Privato sotto la cui fattispecie vanno a ricadere i beni oggetto

		dell'esercizio dei diritti in questione indicante la quota parte di utilizzo di competenza del produttore
Usufrutto		Contratto di costituzione dell'usufrutto e dichiarazione sostitutiva attestante il consenso degli altri usufruttuari
Comodato		Contratto oppure nel caso di contratto verbale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità del comodatario, gli estremi del fondo e le generalità del proprietario comodante. Nei casi di irreperibilità del comodante occorre una dichiarazione sostitutiva attestante la circostanza di irreperibilità dell'altro/altri comproprietari e che il dichiarante è l'unico comproprietario a condurre il terreno cui si riferisce la domanda oppure una dichiarazione del Comune attestante la irreperibilità del comodante
Usucapione		Copia sentenza del giudice
Concessione e locazione di beni immobili demaniali		Atto di concessione o di locazione con indicazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Erariale, assenso della Commissione, indicazione del canone
Comproprietà		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario che presenta domanda di aiuto attestante il consenso degli altri comproprietari a condurre il terreno
Comunione dei beni fra coniugi		Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del coniuge che presenta domanda di aiuto attestante il consenso dell'altro coniuge a condurre il terreno
Affitto		Contratto di affitto scrittura privata o atto pubblico registrato, oppure dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di affitto verbale e dichiarazione di registrazione

4 Luogo e Modalità di presentazione delle istanze

4.1 Domande di Aiuto e di Pagamento.

La domanda di aiuto concerne la richiesta di sostegno per l'utilizzo di uno dei servizi di consulenza previsti dal presente bando e viene presentata al fine di ottenere la concessione del sostegno.

La domanda di pagamento concerne la richiesta di erogazione di pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto ed è corredata dalla documentazione tecnica, come indicato nella parte seconda paragrafo 7.5 del presente bando. Il pagamento può essere esclusivamente a titolo di saldo.

Le domande di Aiuto e di Pagamento sono presentate nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole (accessibile tramite il sito internet di ARTEA), con le modalità stabilite dal decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007 paragrafi 16-17-18-19.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

4.2 Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto devono essere presentate su carta libera come di seguito indicato:

- rinunce, sostituzione dell'organismo prestatore per cause non prevedibili legate a questo (cessazione attività consulenza, esclusione dell'organismo prestatore dagli elenchi regionali di riconoscimento, mancato o parziale rispetto degli impegni assunti nella prestazione del servizio) - alla Provincia competente;

- in caso di decesso la comunicazione relativa deve essere inviata alla Provincia competente ed al tenentario del fascicolo aziendale secondo quanto indicato nel paragrafo 20 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007;
- se gli eventi si verificano dopo la sottoscrizione degli elenchi di liquidazione la comunicazione relativa deve essere inviata per conoscenza anche ad ARTEA;
- comunicazioni di documentazione istruttoria e di controllo deve essere inviata alla Provincia competente.

5 Termini per la presentazione delle istanze

5.1 Domanda di aiuto

Le domande di aiuto devono essere presentate entro 30 giorni dal giorno successivo la pubblicazione sul BURT del presente bando. Nelle annualità successive alla prima dal 15 settembre al 15 ottobre.

5.2 Domanda di pagamento

Le domande di pagamento devono pervenire a partire dal 1 di agosto ed entro e non oltre il 15 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di aiuto.

In caso che la domanda di pagamento, o la documentazione di corredo inviata alla Provincia competente non sia completa, l'ufficio istruttore della Provincia invia una richiesta di integrazione della domanda. Entro il termine di 10 gg dalla ricezione della richiesta dell'Ente (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno), il beneficiario è tenuto a presentare i documenti richiesti al fine di completare le domande di pagamento, eventualmente corredati dalle proprie osservazioni.

5.3 Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

5.3.1 Presentazione della documentazione istruttoria

Entro 15 giorni successivi alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di aiuto, il richiedente deve inviare alla Provincia competente i documenti utili alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in domanda indicati al successivo punto 7.

5.3.2 Richieste di sostituzione dell'organismo prestatore di consulenza

Qualora per cause di forza maggiore ed imprevedibili legate all'organismo prestatore di consulenza (cessazione attività di consulenza o esclusione dell'organismo prestatore dagli elenchi regionali di riconoscimento, mancato o parziale rispetto degli impegni assunti nella prestazione del servizio) il titolare della domanda si trovi nella necessità di sostituirlo, ha facoltà di provvedervi entro sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria, dandone tempestiva comunicazione per iscritto alla Provincia competente. Successivamente al termine di sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria non è consentita in alcun caso la richiesta di sostituzione del soggetto prestatore di consulenza ed il contributo è revocato.

5.3.3 Comunicazione di rinuncia

Il titolare della domanda, qualora per propria volontà, per cessione dell'azienda o per cause di forza maggiore (escluso decesso) si trovi nella necessità di cessare l'attività di consulenza richiesta, e quindi di recedere dagli impegni assunti, deve darne tempestivamente comunicazione per iscritto alla Provincia competente, e per conoscenza ad ARTEA, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui si verifica la necessità di cessare l'attività di consulenza. La mancata comunicazione della rinuncia nei termini previsti comporta l'esclusione per il titolare della domanda dalla partecipazione al bando della misura 114 dell'annualità successiva.

5.3.4 Comunicazioni di decesso o grave inabilità ed eventuale subentro aziendale

L'erede/i, a seguito di decesso del titolare della domanda, od il familiare subentrante in caso di grave inabilità del titolare stesso, devono darne comunicazione per iscritto alla Provincia competente (e per conoscenza ad ARTEA) entro 60 giorni lavorativi dal momento in cui si verificano il decesso o la grave inabilità pena la mancata ammissibilità del subentro.

Per la natura dell'aiuto, relativo a prestazioni di consulenza, non è consentito il subentro al contributo nei casi di cessione dell'azienda.

6 Ricevibilità delle istanze

6.1 Domande di Aiuto e di Pagamento

Ai fini della individuazione della graduatoria di riferimento per le domande di Aiuto e della ricevibilità delle domande di Pagamento:

- in caso di sottoscrizione mediante firma digitale, la domanda è considerata ricevuta al momento della firma;

- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa sulla copia stampata su cartaceo della domanda compilata on-line nel sistema informativo di ARTEA, fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA).

Sulla stessa il CAA appone il timbro di ricezione ed esegue la registrazione della data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La registrazione della data di ricezione deve essere effettuata da parte del CAA entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

La protocollazione avviene in via automatica, successivamente alla registrazione della data di ricezione, nel sistema informativo di ARTEA.

6.2 Altre richieste e comunicazioni di integrazione/variazione

Ai fini della ricevibilità delle altre richieste e/o comunicazioni di integrazione e/o variazione fa fede la data di protocollazione, e non di spedizione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti presso ciascuna Provincia competente.

7 Documentazione da presentare

La documentazione da presentare indicata nella parte prima del presente bando al punto 6.2 deve tenere conto di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa". In particolare, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. sopra citato.

Oltre a quanto di seguito espressamente previsto si rimanda comunque al PSR, al Documento Attuativo Regionale del PSR ed agli altri atti ad essi collegati.

7.1 Domanda di aiuto

Oltre ai documenti previsti per la costituzione del fascicolo aziendale, così come indicato al precedente paragrafo 3 "Costituzione del fascicolo aziendale", devono essere inseriti nel sistema informativo di ARTEA i seguenti elementi con le modalità di seguito indicate:

- Piano previsionale dei costi per la consulenza che deve essere compilato direttamente on line nello specifico modulo "Progetto";

- dichiarazione sulla modulistica disponibile sul sito ARTEA relativa al possesso delle condizioni di accesso e di priorità previste dal bando compresa la dichiarazione, **per i soli detentori di aree forestali** impegnati nella gestione attiva di tali superfici, attestante la presentazione con esito positivo, negli ultimi tre anni, di almeno un'istanza e dei relativi estremi, ai sensi della L.R. 39/00, per interventi sulle superfici oggetto della consulenza come definiti dall'art. 47 bis della L.R. 39/00

oppure dichiarazione che per le superfici oggetto della consulenza sia presente un piano di gestione approvato ed in corso di validità con i relativi estremi.

7.2 Documentazione istruttoria

Entro 15 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande i richiedenti che dichiarano di possedere le priorità Vb. (adesione dell'impresa a disciplinari di produzione integrata ai sensi della l.r. 25/99 Agriqualità) esclusi i concessionari del marchio in quanto già risultanti da fascicolo, e VI (requisiti occupazionali) devono inviare alla Provincia competente rispettivamente i seguenti documenti:

- contratti di produzione integrata ai sensi della LR 25/99 (agriqualità);
- Documentazione INPS dalla quale risulta l'impiego di manodopera familiare o dipendente alla data di ricezione della domanda.

La mancata presentazione dei documenti sopra indicati determina la non attribuzione dei relativi punteggi di priorità.

Per i soli detentori di aree forestali deve essere inviata alla Provincia copia della istanza presentata a valere sulla LR 39/00 o Piano di gestione approvato e valido comprendente le superfici forestali gestite.

La mancata presentazione dei documenti sopra indicati determina la decadenza della domanda di aiuto presentata dal detentore di area forestale.

7.3 Richiesta di sostituzione del soggetto prestatore di servizi

Alla richiesta di sostituzione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di aiuto, deve essere allegata specifica nota che giustifica la richiesta stessa.

7.4 Comunicazione di rinuncia (escluso decesso)

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di riferimento presentata, occorre allegare nota che motiva la cessazione dell'attività di consulenza.

7.5 Comunicazione del decesso o della grave inabilità ed eventuale subentro aziendale

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del titolare della domanda presentata e l'esatta indicazione del numero della domanda di riferimento, occorre allegare:

- in caso di decesso, la documentazione indicata al paragrafo 20 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007;
- in caso di grave inabilità, idonea certificazione medica;
- in caso di subentro per trasferimento d'impegno conseguente a decesso o grave inabilità del titolare, oltre alla documentazione di cui al punto precedente, comunicazione della prosecuzione dei servizi di consulenza previsti nel presente bando.

7.6 Domanda di pagamento.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute, inserendo nel sistema informatico di ARTEA i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti, nonché l'oggetto della spesa.

Come indicato al paragrafo 3 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007, gli originali di tali documenti devono essere conservati, per almeno 5 anni successivi al provvedimento di approvazione della liquidazione del saldo finale del finanziamento, adottato dalla Provincia competente, deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

Di seguito viene elencata la documentazione necessaria per l'istruttoria della domanda di pagamento, che deve essere fornita alla Provincia competente con le modalità e nei termini indicati dalla stessa nell'atto di assegnazione:

- 1) **Relazione tecnica di consulenza** riportante la verifica iniziale della situazione aziendale e gli aspetti critici rilevati, la definizione di dettaglio degli interventi necessari al supporto ed al rispetto degli atti e delle norme ed i contenuti della consulenza prestata in relazione alle specifiche necessità dell'azienda, dei relativi obiettivi conseguiti, del numero e della data delle visite effettuate in azienda; la documentazione tecnica è firmata congiuntamente dal beneficiario e dal/dai responsabile/i tecnico/i del servizio;
- 2) **una o più fatture quietanzate**, recanti il corrispettivo (più IVA) per il totale dovuto complessivamente dal beneficiario all'organismo prestatore del servizio, emesse da quest'ultimo ed intestate al beneficiario con esplicito riferimento al PSR Toscana misura 114 reg. (CE) 1698/2005, per l'utilizzo dei servizi di consulenza resi nel periodo dal.....al..... nella Provincia di
- 3) **documenti che dimostrano l'avvenuto pagamento**; al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un servizio di consulenza approvato:
 - produce ogni documento di spesa fornito di:
 - intestazione del destinatario ultimo che riceve il finanziamento;
 - descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'attività di consulenza e ne sia consentito il riconoscimento;
 - importo della spesa con distinzione dell' IVA;
 - data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
 - dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata.
 - Utilizza le seguenti modalità di pagamento riportate di seguito.
 - a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:

 - il numero proprio di identificazione;
 - la data di emissione;
 - la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta);
 - i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
 - l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza.

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

b) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla ricevuta originale del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: il nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

c) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla ricevuta originale del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

d) Mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico il pagamento può essere documentato con la copia del mandato di pagamento. Esso deve riportare l'indicazione degli estremi del documento di spesa saldato e l'attestazione di liquidazione (ad esempio il timbro del tesoriere che dimostra l'avvenuta esecuzione del mandato). Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto privato che per proprio regolamento interno effettua i pagamenti tramite un tesoriere esterno, i pagamenti possono essere documentati con le copie dei mandati di pagamento come per i soggetti pubblici.

Tutte le spese devono essere riportate in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i documenti di pagamento.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti e tramite assegni.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al PSR 2007/13, e alla relativa misura/sottomisura, o al pertinente programma o regime di aiuto in data compatibile con il periodo di eleggibilità, quale quietanza della fattura.

8 Adempimenti istruttori

8.1 Istruttoria domanda di aiuto

8.1.1 Istruttoria definitiva ammissibilità di finanziamento

La Provincia competente prende atto dell'elenco delle domande ammissibili "graduatoria preliminare" prodotto dal sistema informativo ARTEA, dopo 4 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda, sulla base dei requisiti di accesso e di priorità indicati in domanda dai richiedenti.

La Provincia entro 15 giorni dalla scadenza della data di presentazione delle domande riceve dai richiedenti la documentazione utile alla istruttoria indicata al precedente punto 7.2.

Successivamente provvede ad effettuare:

- la verifica, in base alla normativa vigente, della sussistenza e della conformità dei requisiti e delle condizioni di accesso e di priorità fissati dal Programma di Sviluppo Rurale, dai documenti complementari di attuazione regionale e dal presente bando;
- la verifica dell'ammissibilità della consulenza richiesta;
- la verifica della conformità dell'operazione con la normativa comunitaria e nazionale.

La Provincia provvede inoltre ad attestare gli esiti delle verifiche svolte mediante la registrazione delle verifiche effettuate sul Sistema informativo gestito da ARTEA ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 45/07.

8.1.2 Adempimenti domande ammesse/non ammesse

La Provincia competente adotta, entro 45 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande, il provvedimento contenente:

- l'esito dell'istruttoria delle domande ammesse/non ammesse a seguito della verifica delle domande;
- la graduatoria definitiva con l'indicazione delle domande finanziabili in base alle risorse disponibili e con la presa d'atto della graduatoria delle domande ammissibili, ma non finanziate per esaurimento delle risorse, formata automaticamente sulla base dei dati dichiarati in domanda;
- l'elenco delle domande escluse.

La Provincia competente rende pubblico, nelle forme previste dal proprio statuto o dai propri regolamenti, l'esito dell'istruttoria svolta ed i relativi contributi assegnati in favore dei beneficiari e l'elenco delle domande ammesse ma non finanziabili e di quelle non ammesse.

Per le domande finanziabili provvede inoltre alla all'invio al beneficiario della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e dell'**atto di assegnazione**, che deve contenere almeno i seguenti elementi:

- il numero domanda;
- la descrizione e l'importo del servizio di consulenza ammesso, con l'indicazione del numero di visite aziendali previste e dell'organismo di consulenza prescelto;
- l'importo del contributo assegnato;
- i termini per la presentazione della domanda di pagamento;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento ed alle modalità di rendicontazione ammesse.

La Provincia competente provvede a comunicare ai richiedenti le motivazioni che hanno comportato la mancata ammissione.

La Provincia competente provvede inoltre:

- a registrare nel sistema informativo di ARTEA tutte le verifiche effettuate ed i relativi esiti, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

8.1.3 Istruttoria modifica atto di assegnazione

Qualsiasi modifica rispetto a quanto assegnato deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia competente, compresa la modifica della ragione sociale od il cambio del soggetto giuridico beneficiario, che può verificarsi a diverso titolo nel corso dell'esecuzione del servizio di consulenza.

8.1.3.1 Istruttoria sostituzione organismo consulente

Nel caso di sostituzione dell'organismo di consulenza, l'istruttoria consiste nella verifica:

- che la sostituzione sia dovuta a cause non prevedibili legate all'organismo di consulenza (cessazione attività di consulenza, esclusione dell'organismo prestatore dagli elenchi regionali di riconoscimento, mancato o parziale rispetto degli impegni assunti nella prestazione del servizio);
- che il nuovo organismo di consulenza prescelto sia presente nei relativi elenchi regionali di riconoscimento;
- che la richiesta di sostituzione sia stata presentata nei termini previsti (entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva).

La Provincia competente provvede:

a) nel caso di esito positivo

- 1) a registrare nel sistema informativo di ARTEA le verifiche effettuate, rideterminando l'organismo di consulenza prescelto dal beneficiario;
- 2) ad adottare un provvedimento relativo agli esiti dell'istruttoria;
- 3) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta attraverso lettera raccomandata che modifica l'atto di assegnazione precedente;

b) nel caso di esito negativo

- 1) a registrare nel sistema informativo di ARTEA le verifiche effettuate;
- 2) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato del mancato accoglimento della richiesta, attraverso lettera raccomandata.

La sostituzione dell'organismo di consulenza che, pur risultando non ammissibile, viene realizzata comporta in sede di accertamento finale la decadenza dell'intero servizio di consulenza e la revoca del contributo assegnato.

8.1.3.2 Istruttoria subentro nell'atto di assegnazione in caso di decesso o di grave inabilità

L'istruttoria consiste nella verifica di tutti i requisiti di ammissibilità e di priorità al finanziamento dell/degli erede/i subentrante e della presentazione nei termini previsti della relativa comunicazione (entro 60 giorni dal momento in cui si verificano il decesso o la grave inabilità).

La Provincia competente provvede:

- 1) a registrare nel sistema informativo di ARTEA le verifiche effettuate;
- 2) ad adottare un provvedimento relativo agli esiti dell'istruttoria;
- 3) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta attraverso lettera raccomandata;
- 4) a dichiarare la decadenza dell'intero servizio di consulenza e la revoca del contributo assegnato qualora non siano mantenuti i requisiti di accesso, di priorità ed i termini di presentazione della comunicazione.

8.2 Istruttoria domanda di pagamento

La presentazione della domanda di pagamento attiva la fase di accertamento finale sull'esecuzione del servizio di consulenza oggetto del contributo. In fase di accertamento finale deve essere effettuata la verifica documentale che comprende:

La verifica documentale comprende:

- la verifica della correttezza e completezza della documentazione tecnica presentata (relazione tecnica di consulenza) e della corrispondenza tra il servizio effettivamente prestato e quanto approvato in sede di approvazione della domanda di aiuto;
- la verifica della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti;
- la corrispondenza dell'importo complessivamente rendicontato con gli importi previsti per la relativa tipologia di servizio di consulenza.

La/le fattura/e originale elencate nella domanda di pagamento devono essere annullate mediante l'apposizione della data e di un timbro dell'ufficio istruttore recante la dicitura "oggetto di contributo comunitario ai sensi del reg. CE n. 1698/05 e succ. mod., misura 114", nonché mediante apposizione della sigla dell'istruttore.

La Provincia competente, per un campione di beneficiari pari ad almeno il 5 % del totale, effettua una visita sul luogo per la verifica della realizzazione della consulenza prevista nella domanda di aiuto.

La visita sul luogo è articolata in modo da accertare l'effettiva e corretta realizzazione del servizio di consulenza oggetto dell'aiuto, per contenuti, tempi di realizzazione e numero di visite aziendali realizzate dall'organismo di consulenza. In tal caso l'istruttore provvede alla redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo controfirmato dall'imprenditore o da un suo rappresentante.

La Provincia provvede inoltre:

- a sottoscrivere con firma digitale il verbale di accertamento finale nel sistema informativo di ARTEA;

- a registrare nel sistema informativo di ARTEA tutte le verifiche effettuate ed i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio;
- a sottoscrivere con firma digitale l'elenco di liquidazione del saldo.

La Provincia competente, con provvedimento, attesta gli esiti delle verifiche istruttorie svolte. Tale provvedimento deve essere richiamato negli elenchi di liquidazione relativi ai saldi.

Per le domande di pagamento con esito istruttorio negativo la Provincia provvede:

- alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

8.3 Istruttoria di recupero

La Provincia competente, per le domande per le quali l'Organismo Pagatore deve procedere al recupero dell'intero importo, provvede:

- alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;
- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento dirigenziale di recupero all'Organismo Pagatore.

8.4 Monitoraggio

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di indicare tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore regionale ARTEA. Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati, ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e la valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013.